



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** l'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante “Nuove misure per la Cassa integrazione in deroga”, come modificato dall'articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020, che:

- al comma 1 dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
- al comma 3 prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riservando una quota delle risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero;

- al comma 4 prevede che nei decreti di riparto menzionati sia stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome la prima quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché una prima quota per i trattamenti riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle regioni e province autonome interessate in favore di datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 aprile 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una seconda quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

**CONSIDERATO** che, in esito ai due decreti di riparto, sono stati complessivamente assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i trattamenti dal medesimo Ministero riconosciuti, complessivamente euro 301.963.888,00 per l'anno 2020 e che, alla data del 26 maggio 2020, sono stati autorizzati trattamenti per un ammontare massimo di risorse pari a circa 283 milioni di euro;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**RITENUTO**, atteso l'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa per le concessioni dei trattamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di ripartire con il presente decreto al medesimo Ministero una terza quota di risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n.18 del 2020 individuata sulla base delle istanze pervenute

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Nei casi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2020, per i quali il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il limite entro il quale possono essere adottati decreti di concessione del trattamento da parte del suddetto Ministero è incrementato da 301.963.888,00 euro a 700 milioni di euro per l'anno 2020.

**Articolo 2**

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel limite delle risorse finanziarie ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 e comunque per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.







*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto pari a 398.036.112,00 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul capitolo 2619 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

**Articolo 3**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma,

29 MAG 2020

Il Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali  
Catalfo

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Gualtieri

